

## QUESITO

1) IL D.Lgs. 231 prevede anche che in piccole Organizzazioni l'OdV possa essere costituito dal solo Datore di Lavoro. Quale è il limite dimensionale per una Azienda, in termini di N° di dipendenti o in termini di Fatturato per potersi avvalere di questa opzione?

2) Da un punto di vista giuridico la scelta sopra riportata è accettata? Grazie per la vostra cortese risposta

## RISPOSTA

**Avv. Massimiliano Oggiano**

Il quesito impone un approfondimento in ordine alla nozione di "*organizzazione di piccole dimensioni*". Da essa, invero, dovrebbe dipendere la possibilità di affidare la vigilanza sul modello organizzativo direttamente all'organo dirigente.

Il D. Lgs. 231/01 non fornisce univoca ed esplicita definizione dell'organizzazione di piccole dimensioni. I connotati essenziali di tal tipo di realtà plurisoggettiva sono da ricercare dunque in altre e diverse fonti, tra le quali, certamente, primeggiano le "*Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01*" dettate da Confindustria.

Le indicazioni fornite nel citato documento non concentrano il parametro di valutazione sul numero di dipendenti ovvero sulla mole di fatturato. In esse, per contro, è dato cogliere lo spirito della norma in esame, che mira, essenzialmente ad agevolare quelle categorie di enti che, "*per la dimensione e la semplicità della struttura organizzativa, non dispongono di una funzione (o persona) con compiti di monitoraggio del sistema di controllo interno*" e per le quali "*l'istituzione di un organismo ad hoc potrebbe non essere economicamente sostenibile*". (Linee Guida Confindustria, pag. 53).

Nell'ipotesi in cui l'organizzazione decida di avvalersi di tale metodo di controllo semplificato e concentrato sul vertice dell'organizzazione medesima "*è opportuna [raccomanda Confindustria] la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte, controfirmato dall'ufficio o dal dipendente sottoposto alle verifiche*".

Non valgono, pertanto, a qualificare come organizzazione di piccole dimensioni, i dati relativi al fatturato o al numero dei dipendenti. La valutazione relativa alla corretta qualificazione dell'ente come organizzazione di piccole dimensioni, dalla quale discende l'opzione di un sistema di vigilanza e controllo semplificato, potrà dunque essere demandata direttamente all'autorità giurisdizionale nell'eventuale fase critica legata alla contestazione di natura penale, dalla quale discende la responsabilità dell'ente. Nella medesima fase, l'organo giurisdizionale potrà altresì sindacare sul corretto espletamento della funzione di vigilanza da parte del vertice aziendale. In altri termini, le conseguenze della scelta sul tipo di sistema da adottare ricadono direttamente sul soggetto che tale scelta ha operato. Ove sia evidente ed inconfutabile una dimensione non piccola dell'azienda l'inidoneità dello strumento di controllo adottato sarà *in re ipsa*.

**Avv. Massimiliano Oggiano**